

CAPITOLATO TECNICO

***PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D’ARTE PER IL
SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA***

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse é protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Enti

assicurati/Opere

Sono quelli per i quali l'Assicurato è garantito contro i rischi di un sinistro ed in particolare tutte le cose mobili che presentano interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico. Sono inoltre garantite: le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà - le cose di interesse numismatico - i beni librari, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico - le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico.

Furto

Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di risarcimento

La somma che, per ogni sinistro, rappresenta il massimo esborso dovuto dalla Società.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scippo

Furto con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società/Assicuratore

L'impresa assicuratrice

Stima accettata

Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti.

Valore commerciale

Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.

ENTI E SOMME ASSICURATE

La Società, nei termini, condizioni ed esclusioni stabiliti come minimi dal presente Capitolato, assicura a Primo Rischio Assoluto entro il limite di Euro 270.000.000,00= per anno assicurativo opere d'arte, beni bibliografici e museografici (enti di seguito convenzionalmente denominati Enti Assicurati/Opere), ex artt.10 e 11 di cui al vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, inclusi gli arredi dei musei, per opere conservate nei siti museali (sia in giacenza e/o esposizione) di seguito elencati, con i seguenti sottolimiti per evento ed ubicazione:

Sito Museale		Somme Assicurate
1)	Musei Capitolini (Caveau)	€ 100.000,00
2)	Musei Capitolini (Palazzo Caffarelli–Clementino- Caffarelli)	€ 115.000.000,00
3)	Musei Capitolini (Palazzo Nuovo)	€ 56.000.000,00
4)	Musei Capitolini (Galleria di Congiunzione e Tabularium)	€ 1.800.000,00
5)	Centrale Montemartini	€ 20.000.000,00
6)	Fori Imperiali e Mercati di Traiano	€ 9.000.000,00
7)	Museo di Roma — Pallazzo Braschi	€ 14.900.000,00
8)	Museo Napoleonico	€ 11.000.000,00
9)	Museo della Civiltà Romana	€ 2.000.000,00
10)	Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette)	€ 350.000,00
11)	Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile)	€ 2.000.000,00
12)	Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi)	€ 50.000,00
13)	Museo di Roma in Trastevere	€ 1.000.000,00
14)	Museo Barracco	€ 11.000.000,00
15)	Museo Canonica	€ 1.000.000,00
16)	M.A.C.R.O.	€ 3.000.000,00
17)	Museo delle Mura	€ 170.000,00
18)	Museo dell'Ara Pacis	€ 11.000.000,00
19)	Museo Bilotti	€ 3.300.000,00
20)	Museo Villa di Massenzio	€ 1.000.000,00
21)	Casa Museo Alberto Moravia	€ 500.000,00
22)	Museo della Repubblica Romana e della Memoria	€ 30.000,00
23)	Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale	€ 5.800.000,00
TOTALE		€ 270.000.000,00

Fermo restando il massimale complessivo di Euro 270.000.000,00= per anno assicurativo o il diverso massimale in aumento offerto in gara, Zètema si riserva, su indicazione della Sovrintendenza, di riproporzionare le somme assicurate/sottolimiti sopra indicati, anche in ragione di eventuali modifiche dei siti museali di cui sopra o dei rispettivi valori assicurativi.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società indennizzerà l'Assicurato fino ad un massimo della somma assicurata nei modi e nei termini stabiliti nella presente polizza per i danni materiali e diretti di qualunque tipo causati agli Enti Assicurati, allorché detti Enti si trovino all'interno dei Musei e dei siti storico-artistici affidati in gestione dal Comune di Roma alla Società ZETEMA per "attività di valorizzazione e dei servizi del "Sistema dei Musei Civici" durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando termini, condizioni ed esclusioni stabiliti dal presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni inesatte o reticenze

La Società ha determinato il premio in base alle informazioni e alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e/o dal Contraente negli atti di gara e nei relativi allegati, contenenti tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo od appendice.

Art. 2 - Durata e scadenza del contratto – eventuali proroghe e rinnovi

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del 28.02.2013 e cesserà il 31.12.2014. Il contratto è senza tacito rinnovo.

Fermo restando quanto sopra, è fatta salva la facoltà di Zetema, previa comunicazione da inviare all'Appaltatore prima della scadenza del termine pattuito, di rinnovare il servizio per un periodo massimo di n. 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 163/2006.

In caso di mancato rinnovo oppure alla scadenza del contratto rinnovato, la Compagnia si impegna ad accettare, su richiesta della Contraente formulata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un'eventuale richiesta di proroga della presente assicurazione, per una durata inferiore ad un anno, esclusivamente al fine di perfezionare le procedure di aggiudicazione della nuova polizza assicurativa. In tal caso dovrà essere pagato il relativo premio in misura pari al rateo del premio annuale dell'assicurazione nei termini previsti dal successivo articolo.

L'eventuale rinnovo o proroga della polizza avverrà alle stesse condizioni offerte in sede di gara e pertanto il relativo corrispettivo sarà calcolato riparametrando l'importo offerto in sede di gara alla durata del rinnovo o della proroga.

Il termine di inizio dell'appalto è posto a favore della Società appaltante e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non dipendenti dall'Appaltatore non comporteranno per

quest'ultimo alcun diritto di risarcimento o di indennizzo. In tal caso il premio assicurativo sarà calcolato parametrando l'offerta in gara al periodo residuo.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La presente polizza prevede un frazionamento semestrale del premio annuo dovuto.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 7 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante l'Assicurazione, il Contraente non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non ha comunicato alla Società la cessazione della medesima. E' peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione. Se il rischio cessa nel corso dell'anno assicurativo, la Società rimborsa l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) e viceversa, il Contraente corrisponderà l'eventuale rateo non ancora corrisposto.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 60° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 60 giorni.

In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o diminuire qualunque perdita o danno dei beni assicurati.

Pertanto, ferme restando, le disposizioni di cui agli artt. 1913 e 1914 del Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente e/o Assicurato devono:

- in caso di furto, rapina ed incendio sporgere denuncia all'Autorità competente più vicina con l'indicazione delle circostanze nelle quali l'evento si è verificato e fornire un elenco delle opere rubate/danneggiate;
- fare quanto è in loro potere per evitare o diminuire il danno;
- entro i tre giorni successivi alla denuncia all'Autorità competente, ove dovuta, presentare alla Società (mediante fax o raccomandata) una relazione particolareggiata del sinistro, nonché copia della denuncia stessa, indicando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- fornire, a proprie spese, agli Assicuratori o ai periti da questi incaricati, tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni persi o danneggiati, circa la qualità, quantità, e valore (salvo per le opere assicurate con stima accettata), ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sarà in grado di fornire e dovrà cooperare con gli Assicuratori o loro rappresentanti nell'indagine e/o nella definizione del danno;
- dietro richiesta dell'Assicuratore, fornire gli elementi presi a base per la determinazione del valore assicurato, nonché i documenti atti a comprovare il medesimo;
- compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dagli Assicuratori.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti precedenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.

Art. 11 - Ambito territoriale

La presente Assicurazione si intende prestata per i sinistri verificatisi all'interno dei Musei e dei siti storico-artistici indicati in polizza, comunque nei limiti e con le modalità descritte nel presente contratto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Richiesta fraudolenta

Qualora l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

Art. 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate indifferentemente per lettera raccomandata, per telegramma o per telefax agli indirizzi comunicati dalla Compagnia o, per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente, all'indirizzo indicato in polizza conosciuto dalla Società.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dalla Società o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da Lui designata oppure, a richiesta da una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Dietro richiesta di una delle Parti, il terzo Perito sarà scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo divisa per metà a carico dell'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art. 18 - Mandato conferito ai Periti

I Periti devono svolgere le seguenti operazioni:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17 i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Luogo e tempo del pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività delle garanzie e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso fino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 20 – Onorari dei periti e/o consulenti

La Società rimborsa per ciascun sinistro in garanzia un importo fino ad un massimo del 5% del danno indennizzabile per le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

Art. 21 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 22 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione prestata con la presente polizza sia ripartita in coassicurazione fra più Assicuratori per quote determinate, tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti al contratto sono svolti con l'Assicuratore cui sia affidata la delega (Delegatario), il quale deve a sua volta tenere informati gli altri Assicuratori. Questi sono tenuti a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri riguardi, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, sia per quanto concerne l'esazione dei premi, sia per quanto si riferisce alla liquidazione dei danni.

Ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della quota rispettivamente assunta senza responsabilità solidale.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 23 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri, sia in via aggregata che disaggregata, così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo posto a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 24 – Referente su Roma

La Società dovrà comunicare al Contraente il nominativo di un Referente su Roma per la gestione della presente polizza.

ESCLUSIONI:

La presente Assicurazione non copre le perdite o danni ai beni assicurati causati:

- a) da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo il dolo dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nonché i dipendenti dell'Assicurato/Contraente o persone cui i beni siano stati consegnati in affidamento o che ne abbiano la responsabilità;
- b) da furto o sparizione quando tale furto o sparizione vengano scoperti nel corso di un normale inventario;
- c) da lavoro effettuato nel corso di interventi di modifica, rifinitura, restauro, riparazione e ricorniciatura, pulitura straordinaria, salvo che siano autorizzati dalla Società;
- d) alle cose assicurate da uso normale o deterioramento graduale, logorio, difetto intrinseco, ruggine od ossidazione, tarme, parassiti e animali nocivi;
- e) da variazioni termoclimatiche, estremi di temperatura o di luce, a meno che tale perdite o danni non siano la conseguenza di un evento garantito nel contratto;
- f) mancato o difettoso funzionamento, relativamente alle opere che presentino componenti elettrici, elettronici o meccanici;
- g) agli Enti Assicurati quando vengano posti all'esterno dei locali descritti in polizza, limitatamente a quanto indicato al punto O) delle Condizioni Particolari di Polizza;

- h) da perdite indirette di qualsiasi genere o da perdita di valore a causa di eventi non garantiti nel contratto;
- i) da confisca o sequestro causati da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali;
- l) terrorismo (NMA 2921 Terrorism exclusion clause);
- m) attacchi cibernetici (Exclusion Clause CL 380 — 10/11/2003);
- n) contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (Exclusion Clause CL 370 — 10/11/2003);
- o) invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche o Locali Autorità, guerre e/o guerre civili dichiarate o meno.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Presenti Condizioni Particolari prevalgono sulle Condizioni Generali in caso di discordanza.

A) SISTEMI DI SICUREZZA

E' condizione essenziale per l'efficacia della presente Polizza che :

- a) tutti i sistemi di protezione e di sicurezza dichiarati alla Società, predisposti per la sicurezza dei beni assicurati presso i locali dell'Assicurato indicati nel contratto, siano stati inseriti e completamente funzionanti quando detti locali non sono aperti per il normale svolgimento dell'attività od in assenza di un responsabile autorizzato; tali protezioni non devono essere rimosse né modificate a detrimento degli interessi della Società, senza il suo preventivo consenso scritto;
- b) nel caso in cui l'Assicurato/Contraente riceva comunicazione o venga a conoscenza del ritiro della sorveglianza da parte della Polizia o di altro Istituto per la sicurezza (che sia stato o meno specificamente dichiarato alla Società), dovrà informare immediatamente la Società confermando per iscritto tale notizia o circostanza.

B) DEBITA DILIGENZA

L'Assicurato deve usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o diminuire qualunque perdita o danno dei beni assicurati.

C) COMUNICAZIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato comunicherà per iscritto alla Società nel più breve tempo possibile ogni perdita, danno od evento che possa originare una richiesta di risarcimento.

D) PROVA DEL SINISTRO

L'Assicurato nel caso di perdita o danno ai beni assicurati dovrà a proprie spese, dietro ragionevole richiesta della Società, fornire tutte quelle informazioni e prove che si

riferiscono ai beni persi o danneggiati, circa la qualità, quantità e valore ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sarà in grado di fornire e dovrà cooperare con la Società o loro rappresentanti nell'indagine e/o nella definizione del danno.

E) DANNI PARZIALI

In caso di perdita o danneggiamento parziale di uno degli articoli assicurati nell'ambito della presente Assicurazione, agli effetti del risarcimento, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo delle spese del restauro, maggiorate del deprezzamento subito.

In nessun caso l'ammontare del risarcimento potrà essere superiore alla somma assicurata o al valore del singolo bene danneggiato.

F) BASE DI VALUTAZIONE

Qualora venga avanzata richiesta di risarcimento relativa ai beni assicurati nella presente Polizza, identificati attraverso una catalogazione ed una stima consegnata dal Comune di Roma e fornita agli Assicuratori prima del verificarsi del sinistro, la valutazione di tali beni, al fine della liquidazione, è effettuata al valore indicato in polizza ovvero a stima accettata. In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore della stima accettata.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra la stima accettata e il valore dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

G) ASSICURAZIONE A PARZIALE

La copertura viene prestata a Primo Rischio Assoluto, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

H) COPPIE, SETS o PARURES

In caso di perdita o danno di quei beni assicurati che hanno un valore speciale o incrementato perché facenti parte di una coppia, un set o una parure, qualunque indennizzo agli effetti della presente Polizza terrà conto di tale valore speciale o incrementato quando l'ammontare della perdita o del danno verrà calcolato.

I) ALTRE ASSICURAZIONI

La presente Polizza non copre: le perdite o i danni che, al momento del loro verificarsi, siano coperti, o sarebbero, in assenza del presente contratto, coperti da un'altra o da altre assicurazioni, tranne che per il valore eccedente l'ammontare che sarebbe stato esigibile in virtù di tale altra/e assicurazione/i, qualora la presente non fosse stata effettuata.

L) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa ad essa spettante, nei confronti dei dipendenti del Comune di Roma e dei loro fornitori e/o consulenti salvo il caso di dolo

o colpa grave.

M) PROPRIETA' DELL'OPERA A SEGUITO DI UN RISARCIMENTO TOTALE

Se il bene, per il quale l'Assicurato/Contraente è stato indennizzato a seguito di una perdita, viene recuperato, l'Assicurato/Contraente riacquisterà il bene dagli Assicuratori. Se il bene non è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente concorda di pagare lo stesso importo che gli Assicuratori hanno pagato allo stesso Assicurato/Contraente.

Se il bene è stato danneggiato, l'Assicurato/Contraente avrà diritto di riacquistare il bene recuperato. L'Assicurato/Contraente pagherà agli Assicuratori il valore commerciale del bene nello stato in cui si trova al momento del recupero o, se restaurabile, dopo aver effettuato l'intervento di restauro.

Nei casi in cui gli Assicuratori, a seguito di un danno, abbiano provveduto alla liquidazione totale della somma assicurata, rinunciano espressamente al diritto, a loro spettante, di esigere la proprietà dell'opera, rimanendo la stessa di proprietà dell'Assicurato/Contraente.

N) ONERI FISCALI

L'Assicurato dichiara che le opere d'arte assicurate con la presente Polizza sono d'interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi all'art. 10 della legge del 06 luglio 2002 n. 137; pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n°53 del 28/02/1983.

O) CLAUSOLA DI DEROGA PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE ALL'APERTO

Con riferimento a quanto previsto al punto g) dell'articolo ESCLUSIONI, si conviene tra le Parti che la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire le opere assicurate durante la loro esposizione in giardini e/o cortili e/o terrazze o assimilabili facenti parte delle sedi Museali assicurate. Ferme tutte le altre esclusioni previste al suindicato punto g) sono anche esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:

- 1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, bagnamento;
- 2) variazioni termoclimatiche comunque verificatesi;
- 3) ruggine e/o ossidazione ed in generale danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
- 4) guano, escrementi e urina in genere.

P) ESTENSIONE ALL'INFLUENZA DI TEMPERATURA, DI UMIDITÀ ED IN GENERE DI CLIMA

A deroga di quanto previsto nelle "ESCLUSIONI", la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, conseguenti ad influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima purché conseguenti a guasto e/o arresto e/o rottura accidentale dei sistemi di protezione o di climatizzazione soggetti a regolare periodica manutenzione.

Q) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente/Assicurato dichiara, e tali dichiarazioni sono determinanti ai fini dell'efficacia del contratto di assicurazione, che:

- a) agisce in qualità di gestore, in virtù di contratto di servizio, per conto proprio e per conto di chi spetta;
- b) i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso altre Società;
- c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali sono state convenute le condizioni di assicurazione e di premio.

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì:

- d) che nelle ore di apertura al pubblico:
 - è organizzato, nei siti museali oggetto della presente copertura assicurativa, un servizio di custodia ininterrotta;
 - l'afflusso del pubblico è adeguatamente regolamentato.
- e) che nelle ore di chiusura al pubblico:
 - è attivato un impianto antintrusione collegato con il Centro di Controllo di Roma Capitale;
 - in alcuni casi è altresì attivo un servizio di custodia a cura del Comune di Roma;
 - in alcuni casi è organizzato un servizio di vigilanza armata.

Inoltre, l'Assicurato/Contraente dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza:

- a) Non ha avuto polizze stornate per danno negli ultimi tre anni;
- b) Non ha altre assicurazioni in corso.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Carla Piraino